



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE n. 2 del 5 giugno 2007

Autorizzazione ad utilizzare i terreni messi a riposo per la produzione di foraggi –
Articolo 32 regolamento (CE) n.795/2004.

All'AGEA – Organismo di
Coordinamento – Roma

Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano – Loro sedi

Alla Confagricoltura – Roma

Alla Coldiretti - Roma

Alla CIA – Roma

Alla Copagri – Roma

Alla Fagri - Roma

L'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, stabilisce l'obbligo per i produttori, che ritirino superfici dalla produzione, di mantenere tali superfici a riposo e di non effettuare semine prima del 31 agosto ai fini del raccolto dell'anno successivo.

Il paragrafo 5 del succitato articolo 32 stabilisce che, in caso di calamità naturale grave, prevista all'articolo 40 lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori possono essere autorizzati ad utilizzare le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione, per l'alimentazione del bestiame aziendale.

La siccità, ovvero la scarsità di precipitazioni per un periodo di tempo piuttosto prolungato con influenza negativa sulla normale pratica agricola, è considerata una calamità naturale ai sensi del predetto paragrafo 5 dell'articolo 32 del regolamento (CE) n.795/2004.

Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria si può rilevare, per il 2007, la durata e la gravità del deficit idrico nelle varie regioni italiane, tenendo conto anche delle temperature medie, particolarmente elevate, registrate nel periodo invernale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Per quanto sopra esposto, a partire dalla data della presente circolare, ai sensi del suddetto articolo 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dell'articolo 13, paragrafo 1bis del Decreto ministeriale 5 agosto 2004, i produttori possono utilizzare le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione ai fini dell'alimentazione del bestiame nella propria azienda.

Al riguardo, si precisa che il foraggio prodotto su tali superfici non può essere utilizzato a fini di lucro e conseguentemente non può essere commercializzato. In questo ambito, l'AGEA – Organismo di Coordinamento – provvede ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto delle presenti disposizioni.

Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler dare, con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione alla presente circolare.

La presente circolare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 giugno 2007

IL MINISTRO
F.to De Castro